

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

in persona del Giudice Unico dott. Angelo Del Franco
letti i novellati artt 132 e 118 disp_ att. c.p.c. nonché l'art. 58 della legge n.
69/09 riforma del processo civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

Il Fallimento di SOCIETA' SRL in persona del Curatore in carica elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio da avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, sulla base di relativi provvedimenti di autorizzazione e nomina del Giudice Delegato (agli atti):

attore

E

FACTORING SPA in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell' avv.(OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.(OMISSIS) del Foro di Firenze, in virtù di procura in. calce alla comparsa di costituzione;

convenuta

MOTIVI DELLA: DECISIONE

Le domande proposte dall'attore, dirette ad ottenere in via rispettivamente principale e subordinata ex artt. 64, 66, 67 1.1: e 7 legge n. 52/91 la dichiarazione di inefficacia di due atti di cessione in favore di FACTORING SPA dei crediti della fallita derivanti dal contratto di appalto stipulato con il Comune di (OMISSIS) e dal contratto di appalto stipulato con l'amministrazione provinciale di (OMISSIS) e di inefficacia del pagamento ricevuto dalla cessionaria per euro 119,188,39 nonché dirette per l'effetto ad ottenere il pagamento della somma di euro 262.991,11 o di quella di euro 119,188,39 o di quella di euro 1.759.822,07, devono ritenersi infondate e meritano di essere rigettate.

Con riguardo alla domanda ex art. 64 15, essa deve ritenersi infondata in quanto dalla documentazione agli atti (cfr contratto di cessione, in cui è stabilito l'obbligo di corrispettivo a carico della cessionaria, estratto conto, da cui emerge l'accreditamento del detto corrispettivo in favore della fallita) risulta la natura onerosa del contratto di cessione in oggetto (del 19-5-07).

In relazione alla dedotta inopponibilità al fallimento ex art. 7 legge n. 52/1991 dei due contratti di cessione di cui in citazione, si rileva che l'attore non ha documentato e provato la relativa scientia decoctionis (art. 7 legge n. 52/1991 ...se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente

quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto non avendo allegato i documenti relativi ai riferiti bilanci della fallita, ai riferiti protesti levati a carico della fallita, alle riferite segnalazioni della Centrale Rischio, alle riferite procedure esecutive a carico della fallita.

Deve ritenersi infondata anche la domanda ex art. 66 l.f. per assoluto difetto di prova (oltre che di allegazione specifica) dei relativi requisiti di legge nonché la domanda ex art. 67 1 comma 11 per mancata prova della natura solutoria degli atti di cessione in oggetto, non avendo l'attore peraltro dimostrato che i corrispettivi versati dalla cessionaria alla fallita furono direttamente utilizzati per estinguere un debito della fallita verso la cessionaria.

Infine, deve ritenersi infondata la domanda ex art. 67 l.f. relativamente al pagamento ricevuto dalla cessionario per euro 119.188,39, in quanto, non essendo inefficace il contratto di cessione alla base, non viene in rilievo nel caso di specie un pagamento eseguito o ricevuto dalla fallita ma da terzi.

Di conseguenza, devono ritenersi infondate tutte le richieste di pagamento formulate dall'attore quale conseguenza delle sopra dedotte ma infondate inefficacie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

pronunciando sulla citazione proposta dalla Curatela del Fallimento di SOCIETA' SRL notificato alla convenuta FACTORING SPA in persona del legale rappresentante p.t. così provvede:

- 1) rigetta le domande;
- 2) condanna la parte attrice a rifondere in favore della parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 15.000,00 per compenso, oltre spese generali, CPA e IVA,

Così deciso in Napoli, addì .16.06.14